

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 febbraio 2022, n. 46 Società "Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l." di Taranto. **Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di cardiologia a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Taranto, dalla sede di Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla nuova sede di Via Anfiteatro n. 27, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 7 del 01/02/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* disciplina all'art. 28 il *"Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"*.

Con nota ad oggetto *"Istanza propedeutica, ai sensi del c.4 art.28 legge 9/2017 e s.m.i., alla richiesta dell'autorizzazione per trasferimento definitivo di struttura specialistica ambulatoriale medica di cardiologia, autorizzata e accreditata, di cui al R.R. 3/2005 e s.m.e.i. paragrafo B.01.07."*, trasmessa con Pec del 16/12/2020 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/18994 del 31/12/2020, il Legale rappresentante della società "Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l." ha rappresentato quanto segue:

"La sottoscritta Diana Ausiello (...) in qualità di rappresentante legale della società Centro Jonico Cardiovascolare srl, P.IVA 02938930738 con sede legale in Via Ciro Giovinazzi n.39, che gestisce la struttura specialistica ambulatoriale medica, erogante prestazioni di Cardiologia, sita in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi n.39, accreditata dalla Regione Puglia con D.D. n. 194 del 31.07.2014

CHIEDE

ai sensi del c.4 dell'art. 28 L.R. n.9/2017 e s.m. e i., l'autorizzazione propedeutica alla richiesta di autorizzazione per trasferimento definitivo della attività ambulatoriale medica di cardiologia già autorizzata ed accreditata istituzionalmente, dalla sede attuale in Taranto (Ta) alla Via *Ciro Giovinazzi* n.39, Distretto Socio Sanitario n.3 alla realizzanda sede in Taranto (TA) Via *Anfiteatro* n.27, stesso Distretto Socio Sanitario.

La presente istanza viene formulata ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale nella nuova sede.

A tal fine la sottoscritta dichiara che:

la struttura è attualmente in regola con i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi ed ulteriori previsti dalle norme vigenti in particolare dal R.R. 3/2005 e s. m. e i. paragrafo B.01.07."

Con nota prot. n. AOO_183/3562 del 02/03/2021 ad oggetto "CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L.. Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Taranto (TA), dalla Via *Ciro Giovinazzi* n. 39 alla Via *Anfiteatro* n. 27, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.", trasmessa al legale rappresentante della società "Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l." e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Taranto, al Direttore Generale dell'ASL TA, al Dirigente U.O.G.C.R. della ASL TA ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, la scrivente sezione ha rilasciato "ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, dell'ambulatorio specialistico di cardiologia "CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.", nell'ambito del Comune di Taranto (TA), dalla Via *Ciro Giovinazzi* n.39 alla Via *Anfiteatro* n.27."

Con Pec del 6 aprile 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/6723 del 23/04/2021, il legale rappresentante del Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l. ha trasmesso l'istanza con cui ha chiesto "il mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede", allegandovi, tra l'altro:

- copia dell'"Autorizzazione nr 2" dell'01/04/2021 con cui il Sindaco del Comune di Taranto:
"Vista la comunicazione del SUAP presentata al Dipartimento di Prevenzione della ASL relativa all'istanza presentata dal "Centro Jonico Cardiovascolare srl" tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento attività sanitaria "Ambulatorio Cardiologico" dalla sede di via *Giovinazzi* n 29 alla nuova sede di Taranto alla via *Anfiteatro* n 27;
Preso atto dell'istruttoria effettuata dal competente Dipartimento di Prevenzione sulla scorta della documentazione acquisita nei propri uffici.
Preso atto del parere igienico sanitario favorevole espresso in data 22.03.2020 prot. 69373 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA, Dr Roberto Coccioli, al rilascio della autorizzazione all'esercizio per trasferimento attività sanitaria "Ambulatorio Cardiologico" da via *Giovinazzi* n 39 alla nuova sede ubicata alla via *Anfiteatro* 27;
(...)

RILASCIA al Centro Jonico Cardiovascolare SRL autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'attività sanitaria "Ambulatorio Cardiologico" da via *Giovinazzi* n 39 alla nuova sede ubicata alla via *Anfiteatro* 27, secondo quanto indicato nel parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione ASL;

PRENDE ATTO Che la responsabilità dell'attività sotto il profilo sanitario è affidata alla Dr.ssa Nardelli Maria Rosaria (...), laureata in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Cattolica Sacro Cuore di Roma in data 17.03.1998 e specializzata in Medicina Interna indirizzo Malattie cardiovascolari presso Università degli studi di Trieste in data 7.11.2003 ed iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto dal 15.06.1999 al nr 2561;

DISPONE la notifica della presente al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto ed al Centro Jonico Cardiovascolare srl ed alla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello sport per tutti – sezione strategie e governo dell'offerta – servizio accREDITAMENTI e qualità, atteso che l'attività in essere è accREDITATA per la sede dalla quale si trasferisce.";

- copia del PARERE IGIENICO-SANITARIO rilasciato dal Dirigente Responsabile della UOS Dipartimento di Prevenzione ASL TA ad oggetto "Pratica 0293893073802032021-1222 – Impresa 0293893078 CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L. Prot. Pratica REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0022196/02-03-2021 – PARERE IGIENICO-SANITARIO." con cui "si esprime Parere Favorevole per quanto attiene l'aspetto Igienico-Sanitario, al rilascio al CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L., dell'Autorizzazione all'esercizio per trasferimento attività sanitaria "Ambulatorio Cardiologico" da Via C. Giovinazzi n.39 alla nuova sede ubicata in Taranto alla Via Anfiteatro n.27";
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' con cui il Legale Rappresentante del Centro Jonico Cardiovascolare srl ha dichiarato quanto segue:
 - “
 - L'adozione dei requisiti ulteriori di Accreditamento previsti dal Regolamento Regione Puglia n.3 del e 16 del 23 Luglio 2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n.84 suppl. del 25-7-2019 o da altra specifica norma;
 - Sussistono tutte le condizioni essenziali previste dall'art.20, comma 2, della L.R. n. 9/2017, ai fini dell'accreditamento istituzionale.”.

Per quanto sopra;

atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

☐ all'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"), che:

“

1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.*”;

☐ *all'art. 29 (“Norme transitorie e finali”), comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;*

con nota prot.n. AOO_183/9960 del 15/06/21 la scrivente Sezione ha invitato:

“

- *(...) il legale rappresentante della società “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, nonché a trasmettere alla scrivente copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di condanne penali definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti “(...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., allegandovi, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia di un valido documento d'identità;*
- *nelle more della trasmissione della documentazione integrativa richiesta al Legale Rappresentante della società “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” (...) il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” ubicato in Taranto (TA) alla Via Anfiteatro n. 27, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e, sulla base delle griglie di autovalutazione che saranno trasmesse dal legale rappresentante della società “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.”, dei requisiti di qualità, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 16/2019 limitatamente alla fase di “plan” di cui al Manuale di Accreditamento per le “strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C”.*

Con Pec del 18 giugno 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10401 del 22/06/2021, il legale rappresentante del Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l. ha trasmesso:

- “- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- griglie di autovalutazione fase plan;
- autocertificazione assenza condanne penali;
- documento d'identità.”.

Con nota prot. n. 11398 del 27/01/2022 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto “risposta a nota prot. n. AOO_183/9960 del 15 giugno 2021 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute. Servizio Accreditamenti e Qualità, relativa ad istanza di “mantenimento dell'accreditamento del CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” nella nuova sede di Taranto (TA) - via Anfiteatro n. 27, di proprietà della società omonima avente sede legale in Taranto con rappresentante legale la dott.ssa Ausiello Diana nata

a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis). Richiesta di integrazione documentale. Conferimento incarico di verifica al Dipartimento di prevenzione dell'ASL Bari.", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. AOO_183/2124 del 04/02/2022, il Dipartimento di Prevenzione SISP AREA SUD ha rappresentato quanto segue:

"Facendo seguito a VS nota n° AOO_183/9060 del 15 giugno 2021 con invito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ad effettuare idoneo sopralluogo presso il CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l. ubicato in Taranto (TA) alla via Anfiteatro n. 27, quest'ufficio dell'UOC SISP Arca Sud, all'uopo delegatovi, dando atto che presso detta struttura ha effettuato n° 2 accessi in sopralluogo del 21/12/2021 e del 11/1/2022, all'uopo includenti:

- 1. l'esame in audit dei processi di miglioramento e come emersi dall'esame delle asseverate evidenze documentali in griglie di autovalutazione previste dal Manuale di accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato "B" del Regolamento Regionale n° 16/2019: dei requisiti ulteriori e specifici limitatamente alla fase di "plan" e già acquisite in atti di quest'ufficio atti e trasmesse al Servizio Qu.OTA- Aress;*
- 2. la verifica del possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici di cui al R.R. n° 3/2005 e s.m.i.; si determina con univoco "GIUDIZIO FAVOREVOLE" di possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, di cui al R.R. n° 3/2005 e s.m.i. con R.R. n° 3/2010 (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n° 16/2019) all'esercizio di ambulatorio specialistico cardiologico del "CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l." ubicato in Taranto (TA) alla via Anfiteatro n. 27 nonché dei requisiti di qualità, generici e specifici, previsti dal R.R. n° 16/2019 limitatamente alla fase di "plan" di cui al manuale di accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C."*

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso altresì che con nota circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto "Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Linee di indirizzo applicative.", trasmessa ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., al Presidente dell'A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto "di dover riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell'accreditamento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo):

- a) dalla data di trasmissione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 alla quale sia allegata (oltre all'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019), B.01.01 (colonna di destra), B.01.0X (in base alla tipologia di attività ambulatoriale esercitata - colonna di destra) e dal R.R. n. 16/2019 (limitatamente alle evidenze previste da ciascuna delle "fasi", di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2, comma 2, applicabili alla data di trasmissione dell'istanza), salvo gli esiti della verifica, da parte del Dipartimento incaricato, in ordine al possesso di tutti i requisiti di accreditamento alla data della medesima istanza;*
- b) dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.";*

si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Taranto, dalla sede di Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla nuova sede di Via Anfiteatro n. 27, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di cardiologia di cui è titolare la società Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l., con decorrenza 18 giugno 2021, data di trasmissione

dell'integrazione dell'istanza di mantenimento dell'accreditamento con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di "plan", con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l., *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa *“Definizione procedure specialistica ambulatoriale”* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Taranto, dalla sede di Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla nuova sede di Via Anfiteatro n. 27, il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di cardiologia di cui è titolare la società Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l., con decorrenza 18 giugno 2021, data di trasmissione dell’integrazione dell’istanza di mantenimento dell’accreditamento con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le *“strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C”* del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di *“plan”*, con la precisazione che:
 - l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società *“Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l.”*, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
 - ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società *“Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l.”* con sede legale in Taranto alla Via Anfiteatro n. 27, Pec: centro.jonico.cardiovascolare@legalmail.it;
 - al Direttore Generale dell’ASL TA;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento dell’ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento dell’ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Nicola Lopane)